



NUMERO 04 - Maggio 2017

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA CONFCOMMERCIO DI BASSANO DEL GRAPPA

Come previsto dal vigente Statuto della CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA - MANDAMENTO DI BASSANO DEL GRAPPA, con il presente avviso il Presidente dell'Associazione è a convocare l'Assemblea Ordinaria dei soci che si terrà

in prima convocazione
dalle ore 23.30 di domenica 28 maggio 2017
ed



**in seconda convocazione
dalle ore 20.00 di lunedì 29 maggio 2017**



presso la Sala Convegni
dell' HOTEL PALLADIO
in Via Antonio Gramsci a Bassano del Grappa

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2016
2. Premiazione degli Associati benemeriti
3. Relazione del Presidente
4. Varie ed eventuali

Nel raccomandare a tutti la presenza in seconda convocazione (LUNEDÌ 29 MAGGIO), si ricorda che:

Gli associati impossibilitati a partecipare potranno delegare solo altro associato, ovvero propri collaboratori famigliari purché regolarmente inquadrati sotto il profilo previdenziale, assicurativo o societario e che ogni associato non potrà essere portatore di più di una delega.

Quanti interessati potranno preliminarmente prendere visione del bilancio presso la sede di Largo Parolini n.52 a Bassano del Grappa nei giorni 24, 25 e 26 maggio, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 previo preavviso telefonico.

Confidando in una vostra numerosa partecipazione a questo importante appuntamento associativo, che da sempre rappresenta un momento di confronto e di condivisione strategica e di indirizzo, cogliamo l'occasione per porgere i saluti più cordiali.

Il Presidente
Paolo Lunardi

NUOVE SCADENZE VERSAMENTO IMPOSTE E CONTRIBUTI SUL REDDITO

Con il Decreto collegato alla Legge di bilancio 2017 è stato disposto il differimento dei termini di versamento delle imposte e contributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi.

Nel dettaglio per le persone fisiche, società di persone (snc-sas) e società di capitali (srl - spa- coop.) la scadenza di versamento delle imposte Irpef - Ires - Irap - cedolare secca - imposte sostitutive - contributi Inps (calcolati sul reddito)- diritto CCIAA sono le seguenti:

- 30.06.2017 anziché il 16.6 (senza maggiorazione);
- 31.07.2017 (il 30.07 cade di domenica) anziché il 16.7 (con maggiorazione dello 0,40%).

Attenzione: qualora le persone fisiche non titolari di partita Iva optino per il versamento rateizzato, con versamenti a partire dal 31.07.2017, in tale data dovranno pagare le prime due rate (come indicato nelle istruzioni ministeriali).

La presentazione telematica dei dichiarativi relativi all'anno 2016 è rimasta invariata alla data del 30.09.2017 per le persone fisiche e società di persone, mentre per le società di capitali, che devono presentare il bilancio alla CCIAA, è stata concessa una proroga al 15.10.2017.

NUOVI ADEMPIMENTI: SPESOMETRO PERIODICO E LIQUIDAZIONI IVA

A decorrere dal 2017 il Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2017" ha introdotto l'obbligo di invio telematico:

- dello spesometro a cadenza trimestrale (in luogo della previgente periodicità annuale);
- delle liquidazioni IVA periodiche.

NUOVO SPESOMETRO

Assume contorni più definiti il nuovo spesometro: con un provvedimento legislativo sono state definite le scadenze per il periodo d'imposta 2017 e con la circolare ministeriale 1/E/2017 si è provveduto a delineare il perimetro applicativo della norma.

Scadenze: Per ciò che attiene le scadenze per il primo anno di applicazione del nuovo adempimento (2017) si prevede che:

- la comunicazione relativa al primo semestre vada effettuata entro il 16.09.2017;
- la comunicazione relativa al secondo semestre vada effettuata entro il 28.02.2018.

A partire dal 2018, invece, dovrebbero tornare le periodicità trimestrali dell'adempimento. I dati dovranno essere trasmessi telematicamente entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre, eccezion fatta per la comunicazione del 2° trimestre che andrà effettuata entro il 16 settembre (in luogo del 31 agosto).

Esoneri: sono stati indicati anche gli esonerati dall'invio del nuovo "spesometro", vale a dire i soggetti che applicano il regime del Forfait e dei Minimi, le Amministrazioni Pubbliche e i produttori agricoli in regime di esonero (ricavi inferiore a euro 7.000) situati in zone montane.

Viene infine precisato che l'utilizzo del documento riepilogativo non esonera dall'invio dei dati di ogni singola fattura e che i soggetti che applicano il regime forfetario, di cui alla Legge n. 398/91 (Associazioni / Enti non commerciali), devono inviare solo i dati delle fatture emesse.

Regime sanzionatorio:

Omesso / errato invio dei dati delle fatture: € 2 per fattura, con un massimo di € 1.000 per trimestre; sanzione ridotta ad € 1, entro il limite massimo di € 500, se l'invio / invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.

LIQUIDAZIONI IVA

È altresì previsto l'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali). La comunicazione va effettua-

ta anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito e la stessa dovrebbe riguardare anche le liquidazioni con saldo a zero.

Soggetti esonerati

Sono esonerati da tale adempimento i soggetti passivi Iva non tenuti:

- alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (ad esempio saranno esonerati i medici che effettuano solo operazioni esenti, i produttori agricoli in regime speciale);
- all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (soggetti passivi Iva che adottano il regime dei minimi / forfait).

Termini e modalità di presentazione

La presentazione va effettuata in via telematica entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, e più precisamente:

- I° trimestre 2017 > scadenza 31.5.2017;
- II° trimestre 2017 > scadenza 18.09.2017 (proroga per pausa estiva);
- III° trimestre 2017 > scadenza 30.11.2017;
- IV° trimestre 2017 > scadenza 28.02.2018.

Regime sanzionatorio

Il regime sanzionatorio prevede una sanzione per omessa / errata comunicazione da € 500 a € 2.000 ridotta della metà se l'invio / invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.

MANOVRA CORRETTIVA 2017 **IMPORTANTI NOVITÀ FISCALI**

Lo scorso 24 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 50/2017 meglio noto come "Manovra Correttiva", che ha introdotto delle stringenti novità che impattano sulla gestione amministrativa delle aziende e che sono immediatamente operative.

Riservandoci di integrare ed approfondire successivamente alcune tematiche, evidenziamo i tre aspetti di maggior rilievo di seguito sintetizzati:

VISTO DI CONFORMITÀ E COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI

A partire dallo scorso 24 aprile 2017 il limite di utilizzo dei crediti tributari, che un'azienda può vantare nei confronti dello stato (IVA, Irpef, Ires, Irap ecc.) e che può utilizzare in compensazione per pagare altre imposte, senza aver prima ottenuto il visto di conformità, scende da € 15.000,00 a € 5.000,00. Tale limite è applicabile per le dichiarazioni presentate successivamente al 24/4/2017. Pertanto, le aziende che vantano crediti tributari, se vogliono utilizzarli in compensazione per la parte eccedente i 5.000,00 euro, dovranno obbligatoriamente ottenere il visto di conformità.

Tale visto potrà essere rilasciato dal nostro CAF di riferimento, che dovrà certificare all'Erario la correttezza e l'effettiva esistenza dei crediti tributari vantati dall'azienda.

In tutti i casi è previsto il divieto di utilizzare crediti tributari in compensazione per pagare le imposte richieste dall'ufficio in seguito al recupero di crediti indebitamente utilizzati, che andranno quindi obbligatoriamente versati.

OBBLIGO PER I SOGGETTI IVA DI UTILIZZARE I SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI NEL MODELLO F24

Sempre a partire dal 24 aprile 2017 i soggetti Iva che utilizzano in compensazione nel modello F24, crediti d'imposta di qualsiasi importo ed entità, devono obbligatoriamente utilizzare le piattaforme telematiche dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).

Non è quindi più possibile utilizzare, ad esempio, l'Home Banking.

DETRAZIONE IVA

Il termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA a credito è stato anticipato alla data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto è sorto mentre, in precedenza, il termine era stabilito nella scadenza della

dichiarazione IVA relativa al secondo anno in cui il diritto era sorto.

Ad esempio per l'anno 2017 la detrazione potrà essere effettuata entro il 30/04/2018 (termine presentazione dichiarazione IVA annuale per il prossimo anno).

Eventuali fatture di acquisto registrate successivamente a tale data, non potranno più procedere con la detrazione dell'iva a credito che pertanto sarà interamente imputata a costo.

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO SICUREZZA ECCO LE NOVITÀ PIÙ SIGNIFICATIVE

Con la Legge 48/2017 è stato definitivamente convertito il c.d. "Decreto Sicurezza" che introduce alcune disposizioni e facoltà che sicuramente andranno ad impattare anche nella gestione degli esercizi di vicinato ed in particolare di quelli di somministrazione di alimenti e bevande.

Di seguito riportiamo i provvedimenti maggiormente significativi.

FACOLTÀ DEL SINDACO DI INTERVENIRE SUGLI ORARI DI APERTURA

Qualora in determinate aree della città, particolarmente interessate da rilevante afflusso di persone, venissero riscontrate situazioni di disturbo, di incuria, di degrado o di pregiudizio al decoro ed alla vivibilità, è ora data facoltà al Sindaco di intervenire, anche con ordinanza "non" contingibile ed urgente, per disporre limitazioni agli orari di apertura e chiusura di negozi, bar, ristoranti ed anche attività artigianali con vendita per asporto.

In ogni caso tale limitazione potrà essere disposta per un periodo massimo di 30 giorni.

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA "LICENZA" ANCHE PER ESERCIZI DI VICINATO

Con una modifica all'art.100 del TULPS è stata estesa la facoltà del Questore di sospendere (ed in caso di recidiva, di revocare) la "licenza" (termine ormai non più appropriato) di un esercizio di vicinato, oltretutto di quelli di somministrazione di alimenti e bevande, che siano ritrovo abituale di persone pregiudicate o pericolose o nel quale siano avvenute risse o altri gravi disordini.

DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI AI MINORI

Con la modifica dell'art.14-ter della L.125/2001 sono state modificate le sanzioni amministrative ed accessorie per quanti somministrano o vendono bevande alcoliche a minorenni.

Salvo che il fatto non costituisca reato (ricordiamo infatti che per la somministrazione ai minori di anni 16 si incorre nella violazione di cui al disposto dell'art.689 del Codice Penale), la sanzione amministrativa per chi vende o somministra alcolici a minori di anni 18 può variare da un minimo di 250 € ad un massimo di 1.000 € e, in caso il fatto venga commesso più di una volta, scatta la sospensione dell'attività da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 3 mesi.

DETURPAMENTO ED IMBRATTAMENTO

Sono state integrate le disposizioni dell'art.639 del Codice Penale che prevedono pene e multe per quanti deturpano o imbrattano beni immobili o mezzi pubblici. D'ora in avanti, con la sentenza di condanna, il colpevole sarà obbligato al ripristino ed alla ripulitura dei luoghi ovvero a sostenerne tutte le relative spese.

